



EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Avv. Marco Rodolfi





NORMATIVA

ARTT. 16 BIS - 16 SEXIES

D. LGS. 30.12.1992 N. 502 E SUCCESSIVE
MODIFICHE (D. LGS. 19.06.1999 N.
229)



Normativa

ART. 16 BIS – FORMAZIONE CONTINUA

La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.

L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale, le conoscenze professionali.



Normativa

ART. 16 BIS – FORMAZIONE CONTINUA

La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal servizio sanitario nazionale.



Normativa

ART. 16 BIS – FORMAZIONE CONTINUA

La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16 ter



Normativa

ART. 16 TER - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

La Commissione deve rinnovarsi ogni cinque anni, è presieduta dal Ministro della Sanità e composta da due vicepresidenti e 10 membri (in realtà vedi Accordo Stato-Regioni agosto 2007: ora sono 33 !).

Definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. I crediti formativi che devono essere maturati, gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società e soggetti che svolgono formazione.



Normativa

ART. 16 QUATER - INCENTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA

La partecipazione all'attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie pubbliche e private



Normativa

ART. 16 QUATER - INCENTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale.



Normativa

ART. 16 QUATER - INCENTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA

Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale



Normativa

ART. 16 QUINQUIES – FORMAZIONE MANAGERIALE

La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. In sede di applicazione, tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al secondo comma



Normativa

ART. 16 QUINQUIES – FORMAZIONE MANAGERIALE

I commi successivi stabiliscono che sono le Regioni a dover “organizzare e attivare” questi corsi, che i criteri per l’attivazione di questi corsi sono stabiliti con decreto del Ministro della Sanità e che “gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato” (la norma vale anche per il personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali)



Normativa

ART. 16 SEXIES – STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE

Il Ministro della sanità individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali ed i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento



Normativa

ACCORDO STATO-REGIONI 20.12.2001

Avvia il programma sperimentale di
educazione continua in medicina



Normativa

ACCORDO GOVERNO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONFERENZA PERMANENTE DEL 01.08.2007

Approvato il documento per il “riordino del sistema di formazione continua in medicina” con proroga del programma sperimentale avviato nel 2001. Il numero globale dei crediti per il periodo sperimentale 2002-2007 è di 150



Normativa

ACCORDO GOVERNO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONFERENZA PERMANENTE DEL 05.11.2009

Approvato il “nuovo sistema di formazione continua in medicina”. Accredитamento dei provider. Obbligo di 150 crediti ECM per il triennio 2008-2010. FAD. Obiettivi formativi. Formazione all'estero. Liberi Professionisti



Normativa

ACCORDO GOVERNO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONFERENZA PERMANENTE DEL 05.11.2009

Viene ribadito espressamente che destinatari della formazione continua “devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi, dunque, i professionisti” (contra TAR Lazio 18.11.2004 n. 14062; conforme TAR Lazio 05.03.2007 n. 2038)



Normativa

ACCORDO GOVERNO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONFERENZA PERMANENTE DEL 05.11.2009

E' definito "libero professionista nell'area sanitaria il soggetto che opera presso studi privati, strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove presta attività lavorativa autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.)"



Normativa

ACCORDO GOVERNO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONFERENZA PERMANENTE DEL 05.11.2009

In favore dei liberi professionisti previsti:

agevolazioni sui costi

debito complessivo dei crediti diversamente
individuato

Obiettivi formativi



Normativa

ACCORDO GOVERNO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONFERENZA PERMANENTE DEL 05.11.2009

In ogni caso: “anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate”



Normativa

CODICE DEONTOLOGICO: ART. 19

Il medico: “ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell’evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica”



Responsabilità per i sanitari

- DISCIPLINARE

- PENALE

- CIVILE



Responsabilità per i sanitari

Accordo del 2007 in tema “sanzioni” afferma che sono “aspetti del sistema indefiniti avendo assunto più le caratteristiche di requisiti e titoli, ad esempio concorsuali, che non di motore di sviluppo di percorsi professionali”

La Commissione “promuove un confronto con i soggetti interessati al fine di definire proposte in ordine ad un sistema di incentivi e sanzioni per sviluppare l’impegno dei professionisti in ordine ai processi formativi ECM, in coerenza con l’ordinamento ed i CCNL vigenti”



Responsabilità per le strutture

- CIVILE



Responsabilità per le strutture

Le strutture (pubbliche, private accreditate o private) rispondono contrattualmente nei confronti dei paziente ex artt. 1218 e 1228 c.c. (contratto di ospedalità o assistenza sanitaria):
“non si può ammettere che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti senza averne previamente verificato i titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, anche in relazione alle esperienze pregresse, per poi trasferire sui pazienti gli effetti dannosi dell'eventuale imperizia dell'operatore, adducendo a motivo di averlo solo estemporaneamente ospitato” (Cass. 28.08.2009 n. 18805)



Responsabilità

DUBBI

- Possibile perdita dell'abilitazione all'esercizio della professione ?
- Regresso contro professionisti ancora possibile ?
- Possibili futuri problemi assicurativi ?